



**CITTÀ DI MONTESARCHIO**  
(PROVINCIA DI BENEVENTO)

**DELIBERA CONSILIARE N° 23 DEL 9 settembre 2014**

**O G G E T T O : APPROVAZIONE ALIQUOTE T.A.S.I. – TRIBUTO  
PER I SERVIZI INDIVISIBILI – INTRODOTTO  
DALLA LEGGE N° 147/2013 (LEGGE DI  
STABILITÀ 2014))**

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,35 con prosieguo, nel Palazzo del Comune di Montesarchio, convocato con l'apposito avviso diramato dal Presidente e ritualmente notificato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, in prima convocazione.

PRESIEDE LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DOTT.SSA  
GEPPINA CRISCI

**ALLE ORE 20,10 RISULTANO PRESENTI:**

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) SINDACO DAMIANO FRANCESCO | 2) DE MIZIO ANTONIO     |
| 3) RICCIO NICOLA             | 4) CRISCI GEPPINA       |
| 5) PAPA ANGELA               | 6) MATALUNI VINCENZO    |
| 7) PAPA ROSANNA              | 8) CLEMENTE ANNALISA    |
| 9) DELLO IACOVO ALFONSINA    | 10) NAZZARO RAFFAELE    |
| 11) CECERE GIUSEPPE          | 12) SORRENTINO MARCELLA |

**ALLE ORE 20,10 RISULTANO ASSENTI:**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1) COMPARE LUCIA     | 2) IZZO ANTONIO        |
| 3) STRIANI NICOLA    | 4) CAMPOBASSO GIOVANNI |
| 5) MAURIELLO GAETANO |                        |

IL PRESIDENTE, constatato che sono presenti DODICI consiglieri e sono assenti CINQUE componenti, sebbene invitati, essendo il numero degli intervenuti sufficiente per la validità della seduta, invita a trattare l'argomento all'ordine del giorno.

Cura la verbalizzazione della seduta il Segretario Generale Dott. Cosimo Francesca.

**I PARERI EX ARTT. 49 - 1° comma - e 147/bis - 1° comma - D.Lgs. n° 267/2000 sono allegati alla presente**

## LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

introduce l'argomento, invitando l'Assessore Avv. Giuseppe Izzo a relazionare in merito.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione dell'Assessore Avv. Giuseppe Izzo, che ha dato lettura della seguente relazione istruttoria e proposta predisposti dal Settore Tributi:

=====

Oggetto: TASI – proposta di adozione atto deliberativo aliquota TASI - legge n. 147/2013.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2014, la nuova imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

L'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma 682 del medesimo articolo.

L'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, stabilisce inoltre che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento, e il comma 677 stabilisce che, con medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMI al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili,

Viene altresì disposto dal medesimo comma 677 che, per l'anno 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere 2,5 punti percentuali e che, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobile.

Il comma 682 prevede inoltre che debbano essere individuati i servizi indivisibili e indicato analiticamente, per ciascuno di essi, i costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Infine, il comma 688, in vigore dal 24 giugno 2014, stabilisce che

Il comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

Considerato quanto sopra, si propone al Consiglio Comunale quanto segue.

- 1) Di azzerare l'aliquota TASI su abitazioni principali;
- 2) Di adottare l'aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali;
- 3) Di adottare l'aliquota TASI dell'1,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo;
- 4) Di stabilire che la ripartizione del tributo tra occupante e proprietario è la seguente: occupante 10%;
- 5) Di approvare l'elenco dei servizi comuni che sono finanziati dal tributo;
- 6) Di inserire nell'apposita sezione del Portale federalismo Fiscale gli elementi principali dell'atto deliberativo, consentendo la riscossione TASI prima rata entro il 16 ottobre 2014.

F.TO Il Responsabile del Settore Tributi dr. Gaetano Cecere

=====

**PRESO ATTO** degli interventi in aula, il tutto come da fono registrazione agli atti;

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**EVIDENZIATO** che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

=====

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011.*

=====

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data odierna, immediatamente eseguibile;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

- Di azzerare l' aliquota TASI su abitazioni principali, precisando che sono assimilate all'abitazione principale le abitazioni concesse con contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, dai parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscono la dimora abituale e continuativa.
- Di adottare l' aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali;
- Di adottare l' aliquota TASI dell'1,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo;
- Di stabilire che la ripartizione del tributo tra occupante e proprietario è la seguente: occupante 10%;

DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

| <b>ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI - BILANCIO 2014</b> |   |
|--|---|
| <b>pubblica illuminazione e servizi connessi</b>   |   |
| <b>Spesa</b>                                       | <b>descrizione</b>                            |
| 385.000,00   | manutenzione e consumi pubblica illuminazione |
| 6.800,00   | integrazione e potenziamento impianti p.i.    |
| <b>391.800,00</b>                                  |   |
| <b>tutela e sicurezza ambientale</b>               |   |
| 70.000,00  | manutenzione del patrimonio comunale          |
| 125.000,00   | ricovero cani randagi                         |
| 13.003,32  | canone leasing per videosorveglianza          |
| 3.600,00   | custodia e pulizia villa comunale             |
| 262.055,00   | polizia municipale                            |
| 100.000,00   | servizi connessi alla vigilanza               |
| 7.000,00   | impianti semaforici – spese                   |
| <b>580.658,32</b>                                  |   |
| <b>972.458,32</b>                                  | <b>TOTALE</b>                                 |

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

EVIDENZIATO che con il Decreto del Ministro dell'interno 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è fissato al 30 settembre 2014;



RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

=====

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

=====

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO:

- che il Responsabile SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – Dott. Gaetano Cecere – ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i., ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e ha attestato la legittimità, la regolarità e la correttezza della proposta di deliberazione;
- che il Responsabile SETTORE FINANZIARIO – Dott. Silvio Adamo – ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i., ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

DATO ATTO che il Consigliere DR. Raffaele Nazzaro propone di fissare l'aliquota TASI all'1 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, ritenendo particolarmente penalizzante per i contribuenti l'applicazione dell'aliquota all'1,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale.

Il Consigliere Dr. Vincenzo Mataluni rileva che la proposta del Consigliere Dr. Raffaele Nazzaro non è accoglibile in quanto l'applicazione dell'aliquota TASI in ragione dell'uno per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale comporterebbe conseguenze disastrose per l'intera finanza locale con conseguente necessità di ulteriori manovre tariffarie.

Concordano sulla proposta di Nazzaro i Consiglieri Cecere e Sorrentino.

Sono contrari il Sindaco ed i Consiglieri di maggioranza, rifacendosi a quanto espresso dal Consigliere Dr. Vincenzo Mataluni.

PERTANTO:

PRESENTI 12

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE NAZZARO 3

CONTRARI ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIERE NAZZARO 9

LA PROPOSTA E' RESPINTA.

LA PRESIDENTE INVITA IL CONSIGLIO A VOTARE SULLA PROPOSTA FORMULATA DALL'ASSESSORE AVV. GIUSEPPE IZZO:

PRESENTI 12

FAVOREVOLI ALLA PROPOSTA DELL'ASSESSORE AVV. GIUSEPPE IZZO 9

CONTRARI ALLA PROPOSTA DELL'ASSESSORE AVV. GIUSEPPE IZZO 3 (Sorrentino – Cecere – Nazzaro)

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL Consigliere DR. Raffaele Nazzaro ritenendo particolarmente penalizzante per i contribuenti l'applicazione dell'aliquota all'1,5 per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale

### DELIBERA

1. Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:
  - Di azzerare l'aliquota TASI su abitazioni principali, precisando che sono assimilate all'abitazione principale le abitazioni concesse con contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, dai parenti di primo grado in linea retta che vi stabiliscono la dimora abituale e continuativa.
  - Di adottare l'aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali;
  - Di adottare l'aliquota TASI dell'1,5 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo;
  - Di stabilire che la ripartizione del tributo tra occupante e proprietario è la seguente: occupante 10% - proprietario 90 %
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
4. Di dare atto che il gettito presunto della TASI, in conseguenza dell'applicazione delle deliberate aliquote, ammonta ad € 644.113
5. di stabilire in €. 972.458,32 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come da prospetto riportato in narrativa;
6. Di onerare il Settore Tributi della trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
7. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

LA PRESIDENTE PROPONE DI VOTARE PER L'IMMEDIATA  
ESECUTIVITA' DELL'ATTO.

accogliendo l'invito formulato dalla Presidente procede alla votazione:

PRESENTI 12

FAVOREVOLI 9

CONTRARI 3 (Sorrentino – Cecere – Nazzaro)

**D E L I B E R A**

Di Dichiarare, stante l'urgenza a provvedere, la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

NON ESSENDOCI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, ALLE ORE 20,30  
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA CONCLUSI I  
LAVORI CONSILIARI.

LA PRESIDENTE  
(Dott.ssa Geppina Crisci)  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Cosimo Francesca)  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=====

**PUBBLICAZIONE**

**La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale del Comune di Montesarchio ex art. 32 Legge n° 69 del 18 giugno 2009 e s.m. e i. per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 comma 1 Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267).**

**Montesarchio, lì 10 settembre 2014**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA**

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

=====

-----

E' copia conforme per uso amministrativo

Montesarchio, lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

-----

**E S E C U T I V I T A '**

Si ATTESTA che la presente delibera:

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n° 267/2000

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. n° 267/2000

IL RESPONSABILE  
UFFICIO DELIBERE

== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

IL SEGRETARIO GENERALE  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==



# **CITTÀ DI MONTESARCHIO**

**Provincia di Benevento**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**O G G E T T O** : Approvazione aliquote TASI – tributo per i servi indivisibili – introdotto dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Il sottoscritto Responsabile del SETTORE ENTRATE, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

### **ESPRIME**

parere favorevole di regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza. Attesta inoltre che, sulla base dei dati agli atti, il gettito presunto della TASI, secondo le aliquote indicate nella proposta, ammonta ad € 644.113.

Montesarchio, lì 5 settembre 2014

**IL Responsabile DEL SETTORE**  
Dott. Gaetano Cecere  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m. e i. e dell'art. 7 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione Consiliare n° 3 del 25 gennaio 2013, in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto

### **ESPRIME**

parere favorevole di regolarità contabile e ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza. Inoltre rappresenta che la suddetta entrata pari ad €. 644.113,00 relativa all'applicazione dell'aliquota T.A.S.I. pari all'1,5 per mille per gli altri immobili comunali e, l'esclusione della tassa per le abitazioni principali (vedi proposta allegata), copre, esclusivamente, i mancati trasferimenti dello Stato per il "Contributo per minor gettito IMU corrisposto per l'esercizio 2013". Tanto per quanto di competenza.

Montesarchio, lì 5 settembre 2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Dott. Silvio ADAMO  
== FIRMATO COME IN ORIGINALE ==